



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 17 del 03.06.2021

OGGETTO: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 ,a seguito della sentenza n. 543/2020 del tribunale di Messina nella causa civile n. 9000038/09 promossa dai Sigg.ri D.A. e D.L.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,45** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Micalizzi Rita	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
2)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
3)	Di Blasi Caterina	SI	11)	Palumbo Francesco	SI
4)	Saglimbeni Daniele	SI	12)	Fichera Simona	SI da remoto
5)	Leotta Giuseppe	SI			
6)	Schilirò Roberto	NO			
7)	Pollastri Gianpiero	SI			
8)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 01
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Barbagallo Alessia e Tornatore Emanuele.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente procede alla trattazione del punto n° 6 all'ordine del giorno avente ad oggetto *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 ,a seguito della sentenza n. 543/2020 del tribunale di Messina nella causa civile n. 90000038/09 promossa dai Sigg.ri D.A. e D.L. ”.*

Recuperato il collegamento telematico in videoconferenza con il consigliere Fichera i consiglieri presenti sono undici (11).

Il consigliere Di Blasi dichiara di votare favorevolmente tenendo presente la nota del Segretario comunale del 27.04.2021 che si conclude con riserva di recupero nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni in base alla polizza assicurativa esistente.

Si procede a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e votanti.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

Si vota sulla immediata esecutività della proposta.

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Barbagallo, Bosco, Fichera, Palumbo)

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

APPROVARE la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000 ,a seguito della sentenza n. 543/2020 del tribunale di Messina nella causa civile n. 90000038/09 promossa dai Sigg.ri D.A. e D.L.*

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il consigliere Bosco chiede di capire se c'è qualche dimissione o qualche surroga visto che negli inviti di convocazione vi sono n° 13 consiglieri comunali.

Il Presidente rileva che si è trattato di un errore materiale di battitura, che provvederà subito a modificare.

Alle ore 17,55 la seduta è sciolta.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27.04.2021

Oggetto:	Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs. n. 267/2000, a seguito della Sentenza n. 543/2020 del Tribunale di Messina nella causa civile n. 90000038/09 promossa dai Sigg. D.A. – D. L.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Il Sindaco

La sottoscritta Sturiale Carmelina, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Il Sindaco

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della **certezza**, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della **liquidità**, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della **esigibilità**, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Analizzati inoltre i principi contabili e nello specifico principio contabile n.2 punto F “ debiti fuori bilancio” come in stralcio di seguito riportato:

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione.

Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL";

Posto che con atto di citazione notificato in data 12.01.2009, il Sindaco pro-tempore del Comune di Giardini Naxos è stato citato insieme all'Anas, a comparire davanti al Tribunale Civile di Messina, nella causa civile per risarcimento danni intentata dai sigg. D. A. e D. L., per il sinistro occorsogli in data 21.07.2006, alle ore 13.00 in Giardini Naxos lungo la strada che dal paese di Chianchitta, una frazione del Comune di Giardini Naxos, conduce al casello dell'autostrada A18, per la presenza, non segnalata e non visibile, sull'asfalto di diversi avvallamenti e buche;

Nell'accaduto il Sig. D. L. riportava lesioni personali successivamente refertate al Pronto Soccorso dell'P.O. di Giarre, come indicato nella suddetta citazione;

Che copia dell'atto di citazione veniva trasmesso con Racc. A/r, prot. n. 1345 del 19.01.2009, all'Assisicilia Broker e alla Reale Mutua per la costituzione in giudizio, chiedendo di designare l'avvocato per la difesa dell'Ente;

Che la Compagnia Assicuratrice Reale Mutua, come si evince dalla lettura della sotto indicata sentenza non risulta costituita in giudizio sebbene l'atto di citazione in questione è stato regolarmente trasmesso sia alla Reale Mutua Assicurazione che al Broker per Racc. A/r come da ricevute in possesso dell'Ufficio contenzioso;

Vista la sentenza n. 543/2020 pubblicata il 04.03.2020, di condanna del Comune, notificata con formula esecutiva dall'Avv. Rosanna Piazza in data 11.02.2021, del Tribunale di Messina, Sez. Civile, con la quale il Giudice condanna l'Ente per la somma complessiva di € 13.194,94, di cui € 190,60 per danni al motociclo - € 1018,77 per consulenza tecnica Ctu, a favore di D. A., € 3399,43 per danno biologico, € 3059,86 per invalidità, € 587,56 per spese mediche, € 427,00 per rimborso consulenza CTU medico legale a favore di D. L., € 4496,22 per spese legali a favore di entrambi i ricorrenti, mentre rimane a carico del Comune di Giardini Naxos le spese di registrazione sentenza che ad oggi è in fase di tassazione presso l'Agenzia dell'Entrate, come da prospetto allegato;

Che l'ufficio contenzioso con nota prot. n. 4010 del 18.02.2021 ha trasmesso per pec alla Reale Mutua Assicurazione e per mail all'ufficio liquidazione di Catania la sentenza sopra citata per le determinazioni in merito, ad oggi non riscontrata, sebbene più volte sollecita anche telefonicamente;

Considerato che:

- l'anzidetta sentenza è provvisoriamente esecutiva;
- la stessa, quindi, rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dal citato art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- **conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;**
- che tale sinistro rientra nel premio assicurativo della polizza RCT stipulata dall'ente con la compagnia Reale Mutua, polizza n. 7919, con previsione di franchigia per euro 4000,00;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, dare esecuzione alla citata sentenza del Tribunale di Messina n. 543 del 04.03.2020, e per l'effetto, riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla condanna al pagamento delle

spese nella loro totalità come sopra espresso, con riserva di recupero delle somme nei confronti della Reale Mutua Assicurazione, come da polizza assicurativa contratta dall'ente n. 7919;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.;

PROPONE DI DELIBERARE

1)- Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo.

2)- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a), del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di Euro 13.194,94 derivante dalla soccombenza del Comune di Giardini Naxos nella causa civile davanti al Tribunale di Messina definita con sentenza n. 543/2020, di cui € 3465,23 a favore del Sig. D. A. ed € 9729,71 a favore del Sig. D. L.4 come da allegato prospetto;

Impegnare la spesa complessiva di € 13194,94 al Cap. (1245) del redigendo bilancio per l'esercizio 2021, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato. *6642/2*

Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2021	13194,94	2021	13194,94
TOTALE	13194,94	TOTALE	13194,94

Di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge.

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del 1^ Settore, alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5, della L. n. 289/2002.

Trasmetterè, altresì, copia della presente ai Responsabili dei servizi interessati ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

Ufficio Contenzioso

Prot. n. 1365

del 19-01-09

Rec. #/R

Spett.le Assisicilia Broker
Di Russo Sussanna e c. S.a.S.
Corso Sicilia
95131 Catania

Spett.le Reale Mutua
Ufficio sinistri
Via Pessinetto n.14/A
10149 Torino

Oggetto: Sinistro del 21.07.06: Sig. D'Anna Antonio.

Seguito nota prot. gen. n. 12404 del 24.05.07, di pari oggetto si riferisce che, per il sinistro in oggetto indicato, è stato ricevuto Atto di Citazione, che con la presente si allega in copia, da parte del Sig. D'Anna Antonio. Si avvisano, pertanto codeste società a trattare ed a gestire al meglio lo stesso, nell'interesse comune.

In tale ottica qualora riteniate produttivo, per questa Amministrazione, costituirsi in giudizio, vogliate "designare" come peraltro previsto dall'art. 14 delle condizioni Generali di Assicurazione, l'avvocato che sarà n/s cura nominare per difenderci in giudizio.

Quanto sopra, sarebbe, ovviamente, superato in caso di V/s intervento volontario, o di tempestiva transazione.

Distinti saluti.



Il Segretario Direttore Generale
(dot. G. Russo)

IX


Post 1345 = D'Anna Antonio
Posteitaliane

Avviso di ricevimento
ESPRESSO - 196.21.7.1981 - 11.51.0000 - 11.51.0000




COMUNE DI GIARDINI MARCONI
PROVINCIA DI LECORNE

(Conteggio)




Post 1345 = D'Anna Antonio
Posteitaliane

Avviso di ricevimento
ESPRESSO - 196.21.7.1981 - 11.51.0000 - 11.51.0000



COMUNE DI GIARDINI MARCONI
PROVINCIA DI LECORNE

(Conteggio)



Avviso di spedizione


Raccomandata Raccom.
 Assicurata Assicur.

13337220150 6
Numero

Data di spedizione 27-01-09 Dall'ufficio postale di

Destinatario Amicizia Broker di Borsa S.p.A.
 Casa Verde
 C.A.P. 95131 Località Catania

Alles (10/10)
 Firma del mittente (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione



Consegni e affrancati ai sacri deleri, ss. O.M. (art. 67)
 Affrancati a un unico destinatario
 Avvolgimento normale

Avviso di ricevimento

Raccomandata Raccom.
 Assicurata Assicur.

13337220150 6
Numero

Data di spedizione 27-01-09 Dall'ufficio postale di

Destinatario Fidei Mutuo off. di credito
 Via Sannarotta 14/A
 C.A.P. 10129 Località Torino

CONSEGNA IN DATA
 23 GEN. 2009.
 ART. 30 D.M. 587/01

Firma del mittente del documento (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione
 Consegni e affrancati ai sacri deleri, ss. O.M. (art. 67)
 Affrancati a un unico destinatario
 Avvolgimento normale



Avviso di ricevimento

Raccomandata Piacco
 Assicurata Euro _____

1333420151 0
Numero

Data di spedizione 21-01-09 Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Asincibile Broker, Pano Susanna

Via Casa Sicilie

C.A.P. 95031 Località Catania

Oliverio
Firma per presa del ricevimento (Nome e Cognome) Data _____ Firma dell'ufficio di distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
* invii multipli a un unico destinatario
* sottoscrizione rifiutata

Avviso di ricevimento

Raccomandata Piacco
 Assicurata Euro _____

1333420150 0
Numero

Data di spedizione 21-01-09 Dall'ufficio postale di _____

Destinatario Paolo Matteo off rivista

Via Pennetta 4/A

C.A.P. 10149 Località Torino

CONSOLIDA IMPRENDITARE
IL 23 GEN 2009
ART. 33 D.M. 09/04/01

Firma per presa del ricevimento (Nome e Cognome) _____ Data _____ Firma dell'ufficio di distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
* invii multipli a un unico destinatario
* sottoscrizione rifiutata

RELATA di NOTIFICA A MEZZO di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto avvocato Rosanna Piazza, con studio in Giarre, viale Aldo Moro, 9, C.F. PZZRNN67L64C351A, P.IVA 03406330872, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania del 20 Novembre 2012, rilasciata il 12/12/2012, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **D'ANNA Antonino**, nato a Messina il 18.09.1951, c.f. DNN NNN 51P18 F158W, e **D'ANNA Luca**, nato a Catania il 03.10.1987, c.f. DNN LCU 87R03 C351B, entrambi residenti a Giarre, via Arc. Patanè, n. 26, elettivamente domiciliati in Giarre, viale Aldo Moro, 9, presso lo studio dell'avv. Rosanna Piazza per come in atti nel giudizio iscritto al n. 90000038/2009 R.G. Tribunale di Messina,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegata copia informativa della sentenza resa dal Tribunale di Messina distinta dal n. 543/2020, nell'ambito del procedimento n. 90000038/2009 R.G. spedita in forma esecutiva in data 27.01.2021, estratta in copia conforme esecutiva dal fascicolo telematico sopra descritto corredata dalla relativa attestazione di conformità e sottoscritta digitalmente, anche per attestazione di conformità dal presente procuratore secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011 e successive modifiche a:

- **Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco in carica, C.F. 00343940839**, trasmettendone copia informatica spedita in forma esecutiva in data 27.01.2021 e corredata dalla relativa attestazione di conformità sottoscritta digitalmente dal presente procuratore a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo rosanna.piazza@pec.ordineavvocaticatania conforme a quello presene sul REGINDE ed inserito nell'Albo degli Avvocati di Catania a quello di posta elettronica certificata: protocollogiardininaxos@pec.it il quale è stato estratto ex art. 28 DL. 76/2020 da IPA perché non inserito nel registro PP.AA.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento iscritto avanti al Tribunale di Messina n. 90000038/2009 R.G. e,

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, convertito dalla Legge 221/2012, che l'allegata copia informatica spedita in forma esecutiva in data 27.01.2021 corredata dalla attestazione di conformità formata dal sottoscritto procuratore:

- file denominato "**SENTENZA ESECUTIVA.pdf**";

è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento distinto dal n. 90000038/2009 R.G Tribunale di Messina dalla quale è stata estratta in forma esecutiva e che, pertanto, il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente anche per attestazione di conformità, contiene anche quella copia informatica spedita

in forma esecutiva in data 27.01.2021 e corredata dalla relativa attestazione di conformità come per legge.

Giarre 10.02.2021

Il presente documento è firmato digitalmente dall'Avvocato Rosanna Piazza

Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020



TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

VERBALE di UDIENZA

(art. 281 *sexies* c.p.c.)

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

11 FEB. 2021

Protocollo N° 3390

Il giorno 04 del mese di Marzo dell'anno 2020, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000038/09 R.G..

È comparsa, per gli attori, l'avv. Rosanna PIAZZA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

In ordine alla legittimazione passiva dell'ANAS evidenzia che è stato il comportamento stragiudiziale della convenuta ad ingenerare il convincimento che la strada ricadesse anche nella sfera di competenza dell'ANAS.

Insiste in domanda e negli atti e verbali di causa.

È comparso, per l'ANAS S.p.A., l'avv. Alessandro NASTASI per delega dell'avv. Antonio RAGNO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

Insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva così come ampliamento argomentata e nella carenza dei requisiti tipici dell'insidia o trabocchetto.

IL G.U.

dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Le parti discutono oralmente la causa.

IL G.U.

esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Firmato Da: CATANESE FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 4c2f6621b34658f1c50684791405



Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90000038 del Registro Generale Contenzioso 2009

TRA

D'ANNA Antonino, nato a Messina il 18.09.1951, c.f. DNN NNN 51P18 F158W, e
D'ANNA Luca, nato a Catania il 03.10.1987, c.f. DNN LCU 87R03 C351B, entrambi residenti a Giarre, Via Arc. Patanè, n. 26, elettivamente domiciliati in Giarre, Via Pertini, n. 5, presso lo studio dell'avv. Rosanna PIAZZA dalla quale sono rappresentati e difesi

ATTORI

CONTRO

ANAS S.p.A., in persona del suo procuratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, Via Monzambano, n. 10, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Piazza Immacolata di Marmo, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio RAGNO dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTO

E

COMUNE di GIARDINI NAXOS

CONVENUTO CONTUMACE

avente per **OGGETTO**: risarcimento del danno da cose in custodia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti hanno concluso **come da verbale**.

MOTIVI DELLA DECISIONE





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca nei confronti del COMUNE di GIARDINI NAXOS e dall'ANAS S.p.A., finalizzata ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da questi asseritamente subiti in occasione di un incidente occorso a D'ANNA Luca alle ore 13.00 circa del 21.07.2006, mentre percorreva a bordo del motociclo Piaggio Liberty, targato CG 23133, di proprietà del padre D'ANNA Antonino, la strada che dal paese di Chianchitta, frazione del Comune di Giardini Naxos, conduce al casello dell'autostrada A18 ed a causa del quale il conducente del mezzo aveva riportato lesioni personali; a seguito del sinistro anche il mezzo condotto da D'ANNA Luca aveva subito danni.

La domanda proposta dagli attori è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del COMUNE di GIARDINI NAXOS il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

In punto di diritto occorre evidenziare che per lungo tempo la Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di una strada per i danni subiti dagli utenti, ha affermato che la pubblica amministrazione – nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, è soggetta non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali spicca il principio del *neminem laedere*.

In ottemperanza a tale principio, la pubblica amministrazione era tenuta a far sì che l'*opus publicum*, ad esempio una strada aperta al pubblico transito, non integrasse per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo; pericolo che poteva concretizzarsi – con conseguente responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c. – allorché nella situazione nella quale era avvenuto il sinistro fossero rinvenibili le caratteristiche dell'*"insidia"* o del *"trabocchetto"*, vale a dire quando lo stato dei luoghi fosse caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (v. Cass. Civ., sent. n. 10132 del 26.05.2004; sent. n. 19653 del 01.10.2004).





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte ha intrapreso un deciso *revirement* del precedente orientamento affermando che la responsabilità dell'ente locale per i danni subiti dagli utenti in relazione a carenza di manutenzione di beni demaniali deve essere, più correttamente, sussunta nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c. – e cioè nella responsabilità di cose in custodia – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il concetto di "custodia" sia oggettivamente possibile se accertata sulla base degli "...indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale [quali] la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti...": indici che "...non si atteggiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma [che] vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito" (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).

D'altra parte la Corte, pur riconoscendo che "...ove tale attività di controllo non [sia] oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c....", ha anche affermato che "...la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto; questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa nella Generalklausel di cui all'art. 2043 c.c., con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a. (in questo senso, già Cass. 14.3.2006, n. 5445)" (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006).

Ancor più di recente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "...va superata la giurisprudenza di questa Corte che afferma che l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

• **TRIBUNALE di MESSINA** •

Prima sezione civile

parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383)", dovendosi, invece, riconoscere che "...la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto, al quale la si imputa, abbia, con la cosa, un rapporto definibile come di custodia; e perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia (e sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa) un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche" (v. Cass. Civ., sent. n. 24419 del 19.11.2009).

Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta non soltanto configurabile ma, senza dubbio, giuridicamente più corretta rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c. poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006; sent. n. 20427 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009; sent. n. 24419 del 19.11.2009).

Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi consolidatisi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, ha affermato che "...graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A..." (v. Cass. Civ., sent. n. 15383 del 06.07.2006); graverà sull'ente convenuto, invece, fornire "...la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da "elementi esterni" o dal fatto "estraneo" alla sfera di custodia -ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione -in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada; art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; D.M. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

per tanto il sinistro appare verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa." (v. Cass. Civ., sent. n. 3651 del 20.02.2006).

Da ultimo la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2482 del 01.02.2018, ha compiuto un completo *excursus* sulla responsabilità per i danni da cosa in custodia concludendo che " *I principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) l'art. 2051 c.c. nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi*





• **TRIBUNALE di MESSINA** •

Prima sezione civile

l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto compartamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".

Orbene, ritiene il Giudicante sussistenti i presupposti, in fatto ed in diritto, per affermare la responsabilità del COMUNE DI GIARDINI NAXOS; per contro la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti dell'ANAS S.p.A..

Dalla narrativa esposta dagli attori emerge che la caduta del motociclo e del suo conducente sarebbe stata causata dalla "...presenza, non segnalata e non visibile, sull'asfalto di diversi avvallamenti e buche che rendevano insidiosa la carreggiata".

In ragione di ciò gli attori hanno concluso che l'incidente dovrebbe essere ascritto a responsabilità del Comune convenuto e dell'Anas s.p.a. ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. poiché il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva colpa, negligenza e responsabilità dei suddetti enti i quali, in quanto proprietari e/o manutentori del tratto di strada ove si è verificato l'incidente stradale, non avevano provveduto né alla manutenzione della strada, né alla segnalazione all'utente della presenza dell'insidia stessa; esercitando il potere di fatto sulla cosa, i convenuti avrebbero dovuto adottare tutte le cautele necessarie ad evitare i danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodita.

Con comparsa di risposta del 20.05.2009 si è costituita in giudizio l'ANAS s.p.a. chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in quanto, secondo la sua prospettazione difensiva, unico ed esclusivo responsabile sarebbe il COMUNE DI GIARDINI NAXOS il quale, essendo proprietario del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, non aveva provveduto alla tempestiva segnalazione della presunta situazione di pericolo, nonostante fosse obbligato per legge a garantire l'incolumità degli utenti e la manutenzione dei tratti stradali sottoposti alla sua gestione.

Secondo l'ANAS S.p.A., comunque, il sinistro doveva essere ricondotto esclusivamente all'imprudenza ed alla negligenza dell'attore D'ANNA Luca poiché il





TRIBUNALE di MESSINA.

Prima sezione civile

manto stradale dissestato – che parte attrice ritiene essere causa esclusiva del sinistro – non presenterebbe le caratteristiche dell'insidia o trabocchetto.

Tale argomentazione è stata articolata evidenziando che l'incidente *"...si è verificato di giorno ed in un tratto di strada rettilineo e quindi non sussiste l'oggettiva non visibilità della presunta situazione di pericolo che è caratteristica essenziale della c.d. insidia o trabocchetto"*.

Conseguentemente non sussisterebbero i presupposti per configurare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'ANAS S.p.A.; in subordine, a parere dell'ANAS S.p.A., si potrebbe configurare una responsabilità concorrente del conducente del motoveicolo nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. ragione per la quale l'eventuale risarcimento dovrebbe essere diminuito in rapporto alla colpa dell'attore ed all'entità delle conseguenze che ne sarebbero derivate.

Premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'applicazione del paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso – ossia di dimostrare che l'evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della natura o condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – ritiene il Tribunale che gli attori abbiano fornito la prova che la presenza delle buche e degli avvallamenti sia stata il necessario ed unico antecedente causale della caduta del conducente e delle lesioni derivate; e cioè che il danno fisico da lui riportato nonché i danni al mezzo siano conseguenza diretta della imprevista presenza sulla carreggiata di diversi avvallamenti e buche che il conducente non era riuscito ad evitare nonostante l'uso della normale diligenza.

La Corte di Cassazione ha precisato che *"La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni velenose da un manufatto, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione*





TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (v. sent. n. 18462/2015; n. 2660/2013), il che si spiega ove si consideri l’incidenza causale che può assumere la condotta del danneggiato sulla verifica dell’evento dannoso.

Nel caso in esame, dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo degli attori si evince la presenza di numerose buche ed avvallamenti sulla sede stradale in alcun modo segnalati; la dinamica del sinistro, così come descritta nell’atto di citazione, è stata poi confermata dal testimone escusso nel corso del giudizio.

Il teste CATALANO Giuseppe – sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare – ha assistito alla caduta dell’attore D’ANNA Luca trovandosi, al momento del sinistro, con la sua vettura dietro il motociclo dell’attore; ha confermato la ricostruzione di parte attrice riferendo che il conducente del ciclomotore procedeva lentamente nel tentativo di evitare le buche presenti sul manto stradale fin quando, dopo aver evitato una di esse, *“...con il motociclo si è incagliato in una più grande che gli ha fatto perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra”*.

Il teste ha anche precisato che le buche *“...erano piuttosto grandi e non erano affatto segnalate in nessun modo con la presenza di cartelli o transenne”* e, inoltre, *“...non erano visibili fino a quando non ci si arrivava proprio sopra”*.

Il C.T.U., premettendo che l’assenza di rilievi planimetrici eseguiti subito dopo il sinistro non aveva consentito una minuziosa ricostruzione della dinamica, ritenuti sufficienti gli elementi presenti nel fascicolo di parte attrice con particolare riferimento alla documentazione fotografica, ha dichiarato che sussiste un nesso di casualità tra i danni subiti dal mezzo e le modalità del sinistro.

Alla luce dell’istruttoria espletata, si deve riconoscere che l’ANAS S.p.A. non può essere considerato responsabile per il sinistro oggetto di causa poiché, in base alla comunicazione di servizio agli atti risulta che il tratto stradale che collega il centro abitato di Chianchitta al casello autostradale A/18 e, attraverso un sottopasso, la strada statale n. 185 di Sella Mandrazzi – luogo in cui si è verificato l’incidente – ricade fuori dalla competenza dell’ANAS S.p.A.; stante la contumacia dell’altro convenuto, non sono emersi ulteriori





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

elementi di giudizio che consentano di affermare l'inattendibilità della documentazione depositata dall'ANAS S.p.A..

D'altra parte, gli attori – sui quali grava l'onere di individuare il soggetto passivo del rapporto obbligatorio (v. Cass. Civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006), nella specie l'ente tenuto alla manutenzione del tratto di strada in esame – non hanno allegato alcun dato obiettivo idoneo ad elidere o attenuare la rilevanza probatoria della documentazione versata in atti dall'ANAS S.p.A..

Nel corso del giudizio non è stato, inoltre, dimostrato il caso fortuito ovvero la condotta imprudente e negligente del conducente del mezzo tale da interrompere il nesso di causalità tra la condizione della cosa custodita e l'evento dannoso e da escludere la responsabilità presunta *iuris tantum* a carico del custode della rete stradale.

Gli avvallamenti e le buche presenti sulla carreggiata si sono rivelati essere non tempestivamente visibili nonostante la prudenza e la diligenza del conducente e non evitabili stante l'ampiezza del tratto dissestato.

Alla luce di quanto sopra esposto va riconosciuto che lo stato di dissesto del manto stradale ha costituito il necessario ed unico antecedente causale della caduta dell'attore, delle lesioni a questi derivate e dei danni subiti dal mezzo da questi condotto, con conseguente sorgere di un obbligo risarcitorio in capo al COMUNE di GIARDINI NAXOS che, quale proprietario del tratto di strada in questione, è tenuto all'eliminazione – o, quantomeno, alla segnalazione – di pericoli per l'incolumità degli utenti della strada.

DANNO PATRIMONIALE.

In relazione al danno patrimoniale subito da D'ANNA Luca, assumono rilevanza le spese mediche sostenute, eziologicamente legate all'evento lesivo, ritenute congrue dall'ausiliario del Tribunale e documentate nelle fatture allegate in atti.

Pertanto, il COMUNE di GIARDINI NAXOS va condannato al risarcimento del danno patrimoniale in favore di D'ANNA Luca quantificato in complessivi **€ 419,70**.

Al danno come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

In relazione al danno patrimoniale subito da D'ANNA Antonino, proprietario del motoveicolo coinvolto dal sinistro, assumono rilevanza le spese sostenute per la sua riparazione.

Il C.T.U., sulla base delle fatture prodotte ed integrate con il conteggio della mano d'opera necessaria per eseguire i lavori di riparazione, ha quantificato il danno subito dal ciclomotore nella somma di € 360,68, iva inclusa; somma che, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va ridotta alla minor somma chiesta di € 136,16 iva inclusa.

Al danno come sopra quantificato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

Nessun risarcimento può essere riconosciuto in favore degli attori a titolo di fermo tecnico in quanto il relativo danno non è stato comprovato (v. Cass. Civ., ord. n. 22201 del 22.09.2017).

DANNO BIOLOGICO.

Con riferimento al danno biologico subito da D'ANNA Luca, se ne deve ritenere accurata e condivisibile la quantificazione del 2% operata dal C.T.U., da ritenersi congrua rispetto alla gravità delle lesioni da questi riportate a seguito del sinistro, con conseguente liquidazione a tale titolo della somma di € 2.858,00 comprensiva del danno morale, essendo stato il risarcimento quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano (v. Cass. Civ., sent. n. 5243 del 06.03.2014; Cass. Civ., sent. n. 13982 del 07.07.2015).





TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

Al danno biologico, come sopra riconosciuto e liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).

Tuttavia, trattandosi di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 dell'08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

INVALIDITÀ.

Con riguardo al periodo di invalidità subito dall'attore D'ANNA Luca, può anche in questo caso concordarsi con la valutazione operata dal C.T.U. nel corpo della relazione di consulenza.

Le somme relative ai periodi in invalidità temporanea possono essere quantificate in complessivi € 2.572,50.

Anche all'importo dovuto a titolo di invalidità temporanea, come sopra riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovrebbero – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995).





Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020

TRIBUNALE di MESSINA.

Prima sezione civile

Tuttavia, trattandosi di somme liquidate sulla base delle tabelle con il criterio della c.d. "attualità", gli interessi compensativi non possono essere calcolate sulla somma via via rivalutata, poiché ciò determinerebbe un ingiustificabile duplicazione di risarcimento per i medesimi danni, bensì dovrà utilizzarsi il criterio del calcolo degli interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza (v. Cass. Civ., sent. n. 5503 del 08.04.2003), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza; esse, pertanto, vanno poste a carico del Comune soccombente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore degli attori in complessivi € 3.790,62 di cui € 190,62 per spese vive ed € 3.600,00 per onorari di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Le spese e gli onorari di CC.TT.UU., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico del Comune soccombente e ne va disposta la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipati.

In ordine alle spese del giudizio del convenuto vittorioso ANAS S.p.A., tenuto conto della documentazione versata in atti dagli attori dalla quale emergono elementi che possono aver indotto gli attori a considerare, incolpevolmente, l'ANAS quale soggetto legittimato passivo, ritiene il Tribunale sussistenti i giusti motivi di cui all'art. 92 c.p.c. nella formulazione previgente, applicabile *ratione temporis* al procedimento in esame, per compensare integralmente le spese del giudizio con gli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella





TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

causa promossa da D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca nei confronti del COMUNE di GIARDINI NAXOS e dell'ANAS S.p.A.

1. rigetta la domanda formulata da D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca nei confronti dell'ANAS S.p.A.;

2. accoglie la domanda formulata da D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca nei confronti del COMUNE di GIARDINI NAXOS;

3. per l'effetto, accerta e dichiara che dell'incidente occorso all'attore D'ANNA Luca è responsabile il COMUNE di GIARDINI NAXOS in quanto proprietario della strada e delle relative pertinenze e, come tale, tenuto alla loro manutenzione;

4. conseguentemente, condanna il COMUNE di GIARDINI NAXOS al risarcimento del danno in favore di D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca, ciascuno per le rispettive parti, che liquida in complessivi € 5.986,36 come da specifica di seguito esposta:

- a) € 419,70 a titolo di danno patrimoniale subito da D'ANNA Luca, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- b) € 2.858,00 a titolo di danno biologico subito da D'ANNA Luca, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;
- c) € 2.572,50 a titolo di I.T.P. subita da D'ANNA Luca, oltre interessi compensativi a far data dall'illecito sulla somma liquidata alla c.d. "attualità", devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;



Sentenza n. 543/2020 pubbl. il 04/03/2020

RG n. 90000038/2009

Repert. n. 795/2020 del 05/03/2020



TRIBUNALE di MESSINA

Prima sezione civile

d) € 136,16 a titolo di risarcimento per i danni al mezzo di proprietà di D'ANNA Antonino, oltre rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo;

5. condanna il COMUNE di GIARDINI NAXOS alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli attori che liquida in complessivi € 3.790,62 di cui € 190,62 per spese vive ed € 3.600,00 per onorari di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

6. compensa integralmente le spese del giudizio tra D'ANNA Antonino e D'ANNA Luca da un lato e l'ANAS S.p.A. dall'altro;

7. pone le spese e gli onorari di CC.TT.UU., come già liquidati in atti, definitivamente a carico del Comune soccombente e ne dispone la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipati.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, li 04.03.2020.

Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)



TRIBUNALE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Piasso Rosanna

nell'interesse di D'Amico Antonino e D'Amico Luca

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 27/01/2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott. ssa Maria Flavia Garuff

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta **Avv. Rosanna Piazza**, procuratore e difensore di **D'Anna Antonino e D'Anna Luca** nel giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Messina al n. **90000038/2009 R.G.**, attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, che il sopra allegato file denominato **SENTENZA ESECUTIVA.pdf**, contenente la copia informatica della **sentenza resa dal Tribunale di Messina n. 543/2020 spedita in forma esecutiva in data 27.01.2021** è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è estratta,

Giarre, 10.02.2021

Il curatore Avv. Rosanna Piazza

1
IA

11
IA

11
IA

11
IA

11
IA

1
IA

1
IA

11
IA

11
IA


11
IA

11
IA

1
IA

Spett.le
Ufficio Contenzioso
Comune di Giardini Naxos
Sede

Caterina



Giarre, 25.03.2021

Oggetto: D'Anna Luca e D'Anna Antonino – sentenza Tribunale di Messina n. 543/2020

Ecco i conteggi relativi alla controversia in oggetto:

D'ANNA ANTONINO	
Danni al motociclo (somma comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria)	190,60
Rimborso CTU tecnica (si allega Decreto di Liquidazione e fattura del perito Elio Bonanno)	1.018,77
Sub totale	1.209,37
D'ANNA LUCA	
Danno biologico: 2.858,00 (previa devalutazione e successiva rivalutazione ed interessi legali)	3.399,43
Invalidità: 2.572,50 (da ITT, ITP previa devalutazione e successiva rivalutazione ed interessi legali)	3.059,86
spese mediche: 419,70 (somma comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria)	587,56
Rimborso CTU medico legale dott.ssa Caterina Fabiano (si allega Decreto di Liquidazione e fattura)	427,00
Sub Totale	7.473,85
SPESE LEGALI	
Competenze ed onorari	3600,00
Spese generali 15% di 3.600,00	540,00
CPA (4% di 4.140,00)	165,60
Spese vive (comprensive di quelle liquidate in sentenza per € 190,62 e di € 15,50 per estrazione copie esecutive, come da allegata ricevuta di pagamento telematico)	206,12
Totale	4.511,72
Esente da Iva in ragione del Regime Forfettario adottato (oltre Iva laddove il regime fiscale dovesse subire una modifica per il 2022)	

Con l'avviso che le spese per la registrazione della sentenza, ancora in fase di tassazione presso l'Agenzia delle Entrate di Messina, rimangono a carico del Comune di Giardini Naxos.

In attesa di conoscere i tempi del pagamento, porgo cordiali saluti.

Avvocato Rosanna Piazza

PIAZZA ROSANNA
2021.03.25 09:55:44
CN=PIAZZA ROSANNA
C=IT
O=CONSIGLIO DELL'ORDI
2.5.4.97=VAT17-800109808

Dettaglio Email

Mittente: rosanna.piazza@pec.ordineavvocaticatania.it

Destinatari: protocollogiardininaxos@pec.it

Data: 10-02-2021 Ora: 19:10 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/94

Testo Email

IK

IK

IK

IK

IK

IK

IK

IK

IK

IK

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina
P.zza Abate Cacciola - cap.98035 - tel.+39 0942 5780206
C.F. 00343940839
e-mail:contenziosorusso@comune.giardini-naxos.me.it
contenzioso@comune.giardini-naxos.me.it
contenziosogiardininaxos@pec.it

Ufficio Contenzioso

Prot. Gen. n. 4010

del 18.02.2021

Spett.le Reale Mutua Assicurazione
pec:realemutua@pec.realemutua.it
email: cldgruppo.catania@realemutua.it

e.p.c Al Sindaco

All'Avv. Rosanna Piazza
pec:rosanna.piazza@pec.ordineavvocaticatania.it

Oggetto: Sentenza n. 543 del 04.03.2020 nel giudizio D'Anna Antonino e D'Anna Luca nei confronti del Comune di Giardini Naxos e dell'Anas Spa. Nota prot. n. 3390 del 11.02.2021. Sinistro n. 2007/200076/00.


In riferimento all'oggetto si comunica che in data 10.02.2021 l'Avv. Rosanna Piazza, legale dei sigg. D'Anna Antonino e D'Anna Luca, ha notificato per pec, con formula esecutiva, al protocollo dell'ente, prot. n. 3390 del 11.02.2021, la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, Prima sezione civile, n. 543 del 04.03.2020 con la quale il Giudice dichiara la contumacia del Comune di Giardini Naxos, rigetta la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti dell'Anas Spa e per l'effetto accerta e dichiara che per l'incidente occorso agli attori è responsabile il Comune di Giardini Naxos, con seguente condanna dello stesso di tutti i danni patrimoniali e non nonché alle spese legali come indicate in sentenza.


Pertanto si trasmette copia della sentenza con formula esecutiva affinché codesta Spett.le Compagnia si determini, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, in merito, considerato che con racc.a/r prot. n. 1345 del 19.01.2009 è stato trasmesso atto di citazione recante il prot. n. 574 del 12.01.2009, per la designazione di un vostro legale di fiducia per la difesa dell'Ente.

Decorso infruttuosamente il termine sopra specificato, si provvederà al riconoscimento del debito in parola nei confronti dei ricorrenti, con riserva di recupero, di tutte le spese liquidate, nei confronti della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua, con aggravio di spese legali a vostro carico.


L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Istruttore Amministrativo
Sturiale Carmelina





Il segretario Generale
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi




IN ALLEGATO SI NOTIFICA SENTENZA RESA DAL TRIBUNALE DI MESSINA

SI ALLEGANO I FILE NEL FORMATO p7m e quello in semplice pdf

AVV. ROSANNA PIAZZA

CELL 3405514715

cert
cert



Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si perfeziona nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale

--

avv. Rosanna Piazza
Studio Legale
viale Aldo Moro, 9, 95014 Giarre (CT)
Tel/Fax 095.3528007
Cell 3405514715





COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 27.04.2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos 12/04/2021

Il Segretario Generale
Giuseppa Silvana Puglisi

RIFERIMENTO NOTA PROT. 3232


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

DSC 23/04/2021

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 23/04/2021


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dot. Mario Cavallaro



.Comune di Giardini Naxos

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti



Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile del Settore Operativo
e p.c. Al Sindaco

Verbale n. 02/2021 del 05/05/2021

Il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata del debito fuori bilancio è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di decreto con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico e del Responsabile del procedimento. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito della Sentenza n.543/2020 del Tribunale di Messina nella causa civile n.90000038/09 promossa dai Sigg. D.A. – D.L.

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 10,15, mediante teleconferenza causa emergenza Covid-19, si riunisce il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente;
- Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N.12 del 27.04.2021 di cui all'oggetto del presente verbale, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito della Sentenza n.543/2020 del Tribunale di Messina nella causa civile n.90000038/09 promossa dai Sigg. D.A. – D.L.”;

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;...omissis.

Vista la sentenza n.543/2020 pubbl. il 04.03.2020, emessa dal Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile promossa dai Sigg. D'Anna Antonino e D'Anna Luca contro il Comune di Giardini Naxos e l'Anas S.p.A. per risarcimento danni, nel quale il Giudice dichiara "la contumacia del Comune di Giardini Naxos il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio".
Condanna lo stesso Comune:

- al risarcimento del danno per complessivi €5.986,36 oltre rivalutazione monetaria;
- alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli attori per complessivi €3.790,62 oltre spese generali e CPA;
- alle le spese e onorari di CC.TT.UU. del dott. Bonanno e della dott.ssa Fabiano

per un importo totale di €13.194,94.

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha allegato alla proposta di deliberazione la documentazione comprovante l'invio in data 19.01.2009 dell'atto di citazione alla "*Assisicilia Broker e alla Reale Mutua per la costituzione in giudizio, chiedendo di designare l'avvocato per la difesa dell'Ente*" e che da quest'ultimi l'Ente non ha ricevuto nessuno riscontro circa la costituzione in giudizio degli stessi né la designazione dell'avvocato;

Considerato che, il debito fuori bilancio è una obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica ed in particolare degli articoli del TUEL n.151 inerente i "Principi in materia di contabilità" e il n.191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese";

Considerato che, i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Considerato che la Corte dei Conti con le Deliberazioni n.80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR, ha delineato che la deliberazione consiliare in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere NON favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile espresso nella nota prot. 9232 dove comunque attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642-2 per €13.194,94;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito della Sentenza n.543/2020 del Tribunale di Messina nella causa civile n.90000038/09 promossa dai Sigg. D.A. – D.L.”*, **subordinandolo, comunque, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2021-2023.**

Il Collegio invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa anche in considerazione del fatto che il Giudice ha dichiarato la contumacia del Comune di Giardini Naxos non essendosi costituito in giudizio. Il Collegio chiede, inoltre, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni di cui sopra, tutto ciò in considerazione del fatto che il Collegio nel corso del proprio mandato ha riscontrato spesso ricorrente la contumacia dell'Ente nei vari giudizi.

Il Collegio invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Il collegio invita, infine, il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Regione Siciliana.

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 11,30 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, 05.05.2021

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà


Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

Firmato digitalmente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

(Rita Micalizzi)





Il Presidente del Consiglio

(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Sabrina Ragusa)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
